CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO

Art. 51-sexies

Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualita' di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo. 2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo. 3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.

Versione in vigore dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo
Estremi	Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
Titolo	VI — Contratti
Capo	I — Contratti del turismo organizzato
Sezione	VIII — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-normativa-statale-in-tema-di-ordinamento-e-mercato-del/art-51-sexies-inderogabilita-della-disciplina-relativa-ai-diritti-del-viaggiatore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it